

Gestione separata: la compilazione del quadro RR

di Antonella Benedetto

1. Iscrizione alla gestione separata INPS: requisiti

Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività sono tenuti a iscriversi presso la Gestione Separata dell'INPS i seguenti soggetti:

- soggetti che percepiscono redditi derivanti dall'esercizio abituale e professionale di un'attività di **lavoro autonomo** per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica (in pratica i professionisti senza Albo e Cassa di previdenza oppure iscritti in Albi privi di propria Cassa di previdenza oppure ancora facenti parte di Albi con Cassa di previdenza ma non iscritti alla medesima);
- soggetti che percepiscono redditi derivanti da **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto**;
- titolari di redditi derivanti da **lavoro autonomo occasionale** qualora l'importo annuo di detta attività superi il limite di 5.000 euro l'anno;
- titolari di redditi derivanti da attività di **vendita a domicilio**;
- redditi conseguiti da **associati d'opera**.

L'iscrizione deve essere effettuata mediante domanda da presentarsi all'INPS, utilizzando i gli appositi modelli resi disponibili.

I requisiti identificativi necessari per l'iscrizione alla Gestione Separata sono di seguito sintetizzati:

- il **contenuto artistico o professionale** dell'attività di lavoro autonomo;
- **autonomia**: non deve trattarsi di lavoro dipendente o comunque con vincoli di subordinazione;
- **abitualità** del lavoro svolto;
- **naturanondimpresa**: il fattore "lavoro" deve prevalere sul fattore "organizzazione";
- esercizio in **forma associata**, mediante la riunione di persone fisiche in associazioni senza personalità giuridica (art. 53, c. 1 del T.U.I.R.).

Non sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata, ed a pagare i contributi, coloro che percepiscono compensi derivanti da:

- diritti d'autore;
- borse di studio;
- indennità per cessazione di rapporti di agenzia;
- levata di protesti;
- partecipazione agli utili di promotori e soci fondatori di S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l

Inoltre, sono esclusi:

- i professionisti iscritti ad un Albo e già assicurati nelle rispettive Casse di previdenza (relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione dalle medesime Casse);
- i professionisti iscritti ad un Albo con nuova Cassa di previdenza o in attesa che la stessa si costituisca.

2. **Produttori di assicurazione di 3° e 4° gruppo**

A decorrere dal 1° gennaio 2004 i produttori di 3° e 4° gruppo, iscritti alle Camere di commercio e titolari di partita Iva, sono tenuti all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti previsto per i commercianti. Sono soggetti che operano nell'ambito delle agenzie di assicurazione a supporto dell'azione degli agenti e sub agenti di assicurazione, sulla base di una lettera di incarico dell'agente principale. Ed in particolare:

- i **produttori di terzo gruppo** hanno l'obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico, per i rami dalla stessa esercitati e di acquisire un determinato minimo di produzione;
- i **produttori del quarto gruppo** sono produttori liberi di piazza o di zona senza l'obbligo di lavorare esclusivamente per la stessa agenzia e non sono tenuti ad un determinato minimo di produzione. Per entrambi il compenso é normalmente stabilito in provvigioni.

Questi lavoratori sono tenuti a corrispondere i contributi previdenziali **applicando le aliquote di legge al reddito effettivamente prodotto**. Non si applica quindi il contributo minimo obbligatorio.

Detti contributi, comprensivi della somma dovuta per la tutela della maternità (€ 7,44 annui), devono essere corrisposti secondo le modalità di pagamento dei contributi IVS eccedenti il minimale (due acconti ed eventuale saldo).

3. Il quadro RR del modello UNICO 2014

Stando a quanto illustrato, il Quadro RR del Modello UNICO 2014 PF deve essere compilato dai soggetti seguenti:

- iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
- liberi professionisti iscritti alla gestione separata (art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335) per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS;
- soggetti iscritti alla Cassa italiana di assistenza e di previdenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) per la determinazione dei relativi contributi.

Sono da indicare nel Quadro RR anche eventuali redditi derivanti dal regime dell'imprenditori giovanile e lavoratori in mobilità.

Il quadro è diviso in 3 sezioni:

- la **Sezione I** indica i contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti;
- la **Sezione II** indica i contributi previdenziali dovuti da liberi professionisti iscritti alla gestione separata;
- la **Sezione III** indica i contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri.

I produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo sono tenuti a compilare la **Sezione I** del quadro RR.

In particolare occorrerà riportare nel rigo **RR1**:

- o il "codice azienda" attribuito dall'INPS;
- o nella casella denominata "attività particolari" andrà indicato il codice "**2**", che indica, appunto, lo svolgimento di attività di produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo.

Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che non hanno ancora ricevuto comunicazione dell'avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del "codice azienda". Si tratta, ad esempio, di coloro che hanno aperto l'attività nel corso d'anno d'imposta.

Per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo (così come per coloro che svolgono attività di affittacamere) non opera il c.d. “minimale”; pertanto, tali soggetti non dovranno indicare il “reddito minimale” nella colonna “10”, ma piuttosto dovranno compilare la colonna “22”.

In particolare nella colonna “22” andrà indicato il “reddito effettivamente percepito” e non il reddito eccedente il minimale, fermo restando il massimale di reddito imponibile.

In particolare, nella compilazione del rigo RR2 andranno indicati:

- nella colonna “22”: il reddito effettivamente percepito;
- nella colonna “24”: il contributo per le prestazioni di maternità
- nella colonna “25”: i contributi versati in acconto sul reddito che eccede il minimale (indicando anche i contributi versati per le prestazioni di maternità);

4. Il reddito sul quale si calcolano i contributi

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani o dai commercianti è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d’impresa posseduti per l’anno 2013. Per i soci delle S.r.l. iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti ai soci.

Nel caso in cui il titolare dell’impresa familiare abbia adottato il nuovo regime dei minimi, ossia il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, il reddito prodotto nell’ambito di tale regime concorre alla determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Nel caso si tratti di un rapporto di collaborazione tra un committente ed un collaboratore (a progetto), il reddito imponibile è quello assoggettabile all’Irpef, vale a dire il compenso lordo stabilito nel contratto firmato. Inoltre, nel caso dei professionisti in possesso di partita iva il reddito imponibile è costituito dalla differenza tra i compensi ricevuti ed i costi sostenuti (il professionista può addebitare il 4% al proprio cliente a titolo di rivalsa).

In particolare, per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef (compreso quello in forma associata e quello proveniente dal “regime dell’imprenditoria giovanile”).

Pertanto il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nel:

- **Quadro RE:** reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni;
- **Quadro RH:** reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate;
- **Quadro LM:** reddito dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel **rigo RR5, colonna 1** contraddistinta dal **codice 1**.

Determinata la base imponibile è possibile determinare il contributo dovuto, applicando l’aliquota a seconda se il soggetto è coperto o no da altra previdenza obbligatoria.

Al contributo dovuto sono detratti gli acconti versati nel corso dell’anno 2013.

Attenzione!

Con il modello Unico 2014 è stata inserita, nel rigo RR8 colonna 1, una casella nella quale il contribuente deve indicare eventuali contributi che, pagati negli anni precedenti, sono risultati indebiti e non sono stati richiesti né in compensazione utilizzando la delega di pagamento unica (Mod. F24) né a rimborso.

Le somme possono essere richieste in autoconguaglio presentando direttamente alla propria sede di competenza una istanza. Si ricorda che tale richiesta è possibile per contribuzione indebita relativa agli anni di imposta precedenti all’anno 2012.

Il contributo è interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di **rivalsa**, un'aliquota pari al **4%** dei compensi lordi. L'esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest'ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l'intero importo.

5.Scadenze

Per i versamenti dovuti, le scadenze sono le seguenti:

- 16 giugno 2014 (7 luglio 2014): termine per il versamento del saldo 2013 e dell'acconto dovuto per il 2014;
- 16 luglio 2014 (7 agosto 2014): termine di versamento del saldo 2013 e dell'acconto dovuto per il 2014 con la maggiorazione dello 0,40%;
- 1° dicembre 2014: termine per il versamento della seconda rata.

La tabella che segue indica, per ciascuna tipologia di soggetto, le aliquote in vigore a partire dal 2014.

Categorie	Aliquote 2014
Soggetti iscritti ad altre forme previdenziali	22,00%
Pensionati	22,00%
Lavoratori autonomi titolari di P. IVA non iscritti ad altre forme previdenziali	27,72%
Soggetti non titolari di P.IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali	28,72%

28 luglio 2014

Antonella Benedetto